

Rep. n.

Allegato E alla lettera di invito

**CITTÀ DI VENARIA REALE**

(Provincia di Torino)

**“CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 FINALIZZATA A CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE”.**

Con la presente scrittura privata

**TRA**

- **MERIALDO dott. Alberto**, nato a Albisola Superiore (SV) il 29 maggio 1970, Dirigente del Settore Amministrazione Generale, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dello stesso Comune di Venaria Reale (P.I.: 01710650019) ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti,

**e**

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (P.I.: \_\_\_\_\_), iscritta all’albo regionale con provvedimento del D.P.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sez. B al \_\_\_\_\_;

VISTI gli artt. 4, 5 e 9 della legge n. 381/1991;

VISTI gli artt. 10, 11 e 13 della L.R. n. 18/1994;

**PREMESSO CHE**

- con l'affidamento alla cooperativa delle attività oggetto della convenzione

l'Ente si propone i seguenti obiettivi: **Affidamento dei servizi di pulizia degli edifici comunali;**

- la Cooperativa è stata individuata a seguito di gara ufficiosa, procedura negoziata in applicazione del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici uffici comunali;

- permangono le condizioni per l'iscrizione all'albo regionale ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311- 37230 del 26 luglio 1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

- per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la cooperativa svolge le seguenti attività:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, compresa l'attività oggetto della presente convenzione;

- la cooperativa è dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale consistente in:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- le persone svantaggiate che verranno impiegate costituiscono il \_\_\_\_\_% del totale dei lavoratori utilizzati nella fornitura, per l'esecuzione della quale è previsto un monte ore settimanale medio di \_\_\_\_\_ ore, di cui ore \_\_\_\_\_ lavorate dalle suindicate persone svantaggiate;

- per le finalità di cui alla presente convenzione sono stati redatti in collaborazione con i competenti servizi n. \_\_\_\_\_ progetti ai sensi del comma 3^, art. 13, L.R. n. 18/94;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto:**

L'Ente affida alla cooperativa sociale la fornitura dei servizi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come di seguito descritti:

1) Servizio di pulizia degli e uffici comunali come disciplinato dal Capitolato speciale

d'appalto allegato alla determinazione dirigenziale n. 917 del 20/11/2009.

**Art. 2 - Finalità, obiettivi e risultati attesi:**

L'affidamento è finalizzato all'inserimento lavorativo ed al recupero di soggetti svantaggiati.

**Art. 3 - Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2:**

Nella fornitura sono impiegati n. \_\_\_\_ lavoratori di cui n. \_\_\_\_ persone svantaggiate che presteranno la loro opera secondo le seguenti modalità:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Una quota parte delle persone svantaggiate di cui al precedente punto potrà essere costituita da soggetti segnalati dal Comune o del C.I.S.S.A. di zona.

**Art. 4 - Personale:**

Alla convenzione é allegato, quale parte integrante, contraddistinto con la lettera \_\_\_\_\_ l'elenco del personale (con regolare rapporto di lavoro), impegnato nella fornitura e in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

Le modalità per la sostituzione del personale, che deve possedere i medesimi Requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi, sono le seguenti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Avuto riguardo alla specificità del servizio assunto dalla Cooperativa si impegna in maniera assoluta a non utilizzare volontari;

**Art. 5 – Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale:**

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 2^, della legge 8/11/1991 n. 381,

nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare il seguente contratto di lavoro: \_\_\_\_\_;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio;
- al rispetto totale e completo del precedente capitolato speciale d'appalto come integrato in sede di trattativa per il rinnovo;

**Art. 6 - Lavoratori svantaggiati:**

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta dell'Ente appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.

E' fatto obbligo alla cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi Pubblici competenti, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati;

**Art. 7 - Verifiche periodiche e controlli:**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ogni tre mesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla cooperativa del progetto individuale, di cui al precedente art. 6 e che sono preposti a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica di cui

trattasi secondo la seguente periodicità: \_\_\_\_\_, o su richiesta dell'Ente.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

I referenti dell'Ente incaricati del controllo e alla vigilanza sono \_\_\_\_\_.

L'ente comunica entro \_\_\_\_\_, l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

#### **Art. 8 - Finanziamenti e modalità di pagamento:**

L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi il corrispettivo stabilito, da corrispondere alla cooperativa nei termini indicati dal Capitolato d'Appalto.

#### **Art. 9 - Inadempienze e cause risolutive:**

Oltre a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 18/94 e dal Capitolato Speciale d'Appalto la convenzione è risolta:

- per ritardato pagamento da parte del Comune a mesi tre dalla fatturazione;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'albo delle cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento;

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità:

▪ Avvio del procedimento debitamente notificato con lettera R.A.R. con contestuale addebito ed assegnazione dei termini a difesa;

▪ Provvedimento definitivo.

Dell'avvenuta risoluzione é data notizia a cura dell'Ente all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.

**Art. 10 - Penalità:**

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti e a seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente con raccomandata, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata la penalità elencata nel Capitolato d'Appalto.

**Art. 11 – Controversie:**

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Torino.

**Art. 12 – Durata:**

La presente convenzione entra in vigore dal 1° aprile 2007, con la sottoscrizione di entrambe le parti ed ha durata fino al 31 marzo 2009.

**Art. 13 – Variazioni:**

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

**Art. 14 – Spese di contratto:**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

ALLEGATI: Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati contraddistinti dalla lettera:

“A” – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione della Cooperativa all’albo regionale sez. B di cui all’art. 9 comma 1 della Legge 8/11/1991 n. 381 con allegata fotocopia della carta di identità del Presidente della Cooperativa;

“B” - Elenco degli operatori impiegati nell’appalto e loro estremi come da capitolato;

“C” - Capitolato d’Appalto sottoscritto dalla Cooperativa contraente;

“D” – Copia cauzione fidejussoria definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venaria Reale, lì

Per la Cooperativa Sociale

Il Dirigente Settore Amministrazione Generale